

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Variazione nella composizione del Comitato	11
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022. C. 795 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	16
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	13
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 212 cost. Berruto, C. 337 cost. Prisco e C. 423 cost. Grippo (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 904</i>)	13
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	17
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato DOC XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento del Doc. XXII, n. 19 Alfonso Colucci</i>)	14
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	20
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 12.35.

Variazione nella composizione del Comitato.

Luca SBARDELLA, *presidente*, comunica che, per il gruppo Fratelli d'Italia, la

deputata Maddalena Morgante cessa di far parte del Comitato e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Augusta Montaruli.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del

Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.

C. 795 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

In sostituzione del relatore, onorevole Ziello, impossibilitato a partecipare alla seduta, evidenzia che lo Scambio di note verbali oggetto di autorizzazione alla ratifica – composto dalla Nota verbale dell'ambasciata d'Italia a Beirut n. 1679 del 3 agosto 2021 e dal riscontro positivo del Ministero degli esteri della Repubblica del Libano n. 768 del 21 aprile 2022 – prevede la proroga per ulteriori cinque anni, fino al 16 settembre 2026, della vigenza dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, del 2004, ratificato dalla legge n. 126 del 2006 ed entrato in vigore, per la durata di cinque anni, rinnovati per altri cinque, a partire dal 16 settembre 2006. Da ultimo l'Accordo è stato prorogato, con riferimento al quinquennio 2016-2021, con legge 29 luglio 2019, n. 79.

Rammenta che il testo dell'Accordo del 2004, oggetto di proroga, si compone di 11 articoli preceduti da un breve Preambolo. La collaborazione tra le Parti si basa, ai sensi dell'articolo 1, sul principio di reciprocità, ed investe (articolo 3) i seguenti settori: operazioni umanitarie e *peace-keeping*; rispetto dei trattati internazionali in materia di sicurezza, difesa e controllo degli armamenti; industria militare; interscambio di materiali di armamento; organizzazione, formazione e addestramento delle Forze armate; questioni relative alla polizia militare; medicina, storia e sport militari.

Fa presente poi che l'articolo 2 affida ai Ministeri della difesa dei due Paesi l'organizzazione delle attività oggetto della cooperazione. È inoltre prevista l'eventualità

che si stipulino successive Intese a completamento dell'Accordo in esame e che si redigano programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate.

L'articolo 4 stabilisce le forme e le modalità di attuazione della cooperazione militare nei settori individuati e concordati dalle Parti. Sono previsti incontri e visite di delegazioni ufficiali dei rispettivi Ministeri della difesa, e del personale militare; svolgimento di esercitazioni; scambi di esperienze, di informazioni e di pubblicazioni; organizzazione di attività culturali e sportive.

Ricorda poi che l'articolo 5 riguarda la promozione degli scambi di materiali d'armamento appartenenti a tipologie aeree, navali e terrestri, nonché di materiali delle trasmissioni; tali scambi potranno avvenire per opera delle due amministrazioni statuali, o anche di privati debitamente autorizzati. La disposizione, agevolando l'applicazione delle procedure relative al controllo ed alle attività connessi con gli armamenti, intende favorire il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate attraverso « operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi ».

L'articolo 6 disciplina le modalità di finanziamento delle attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità, stabilendo i criteri per la ripartizione delle spese connesse con lo scambio di visite previste dall'Accordo. Il Paese ospitante si farà carico delle spese di trasporto interno, di vitto e, se esiste disponibilità di strutture militari, dell'alloggio da offrire alle delegazioni invitate. Il paese ospite deve invece provvedere al viaggio di andata e ritorno, alla retribuzione e ad eventuali compensi da versare al personale inviato, nonché alle spese per assicurazione in caso di malattia o incidente. L'assistenza sanitaria d'urgenza è assicurata dal Paese ricevente, mentre gli oneri per il rimpatrio sono a carico del Paese ospite. Per il personale non appartenente a delegazioni ufficiali le modalità di copertura dei costi saranno stabilite di volta in volta da singole intese. Gli eventuali danni provocati dal

personale militare in missione saranno rincarati dalla Parte inviante (articolo 7).

Osserva che l'articolo 8 concerne la competenza giurisdizionale sul personale ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame, che spetta al Paese ospitante per infrazioni punite in base alla propria legislazione, e allo Stato di invio per i restanti profili.

L'articolo 9 disciplina il trattamento di informazioni, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare. È garantito l'uso esclusivo di tali informazioni e materiali per gli scopi contemplati ammessi dalla Parte di origine di essi, nonché un trattamento di riservatezza non inferiore a quello accordato alle medesime informazioni dall'ordinamento del Paese di origine delle stesse. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti e materiali per la difesa è soggetto alla preventiva approvazione scritta della Parte cedente.

In tema di controversie sull'applicazione dell'Accordo, fa presente che l'articolo 10 rinvia a negoziati tra le Parti.

L'articolo 11, infine, reca le clausole di rito relative all'entrata in vigore e alla durata dell'accordo, fissata per un periodo di cinque anni, con tacito rinnovo per uguale periodo, salvo denuncia di una delle Parti con un preavviso di sei mesi. L'Accordo potrà inoltre essere modificato previo consenso delle Parti e le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore dell'Accordo, ossia alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 12.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Fratelli d'Italia, la deputata Maddalena Morgante cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Augusta Montaruli.

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.

C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 212 cost. Berruto, C. 337 cost. Prisco e C. 423 cost. Grippo.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 904).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 23 febbraio scorso.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il

Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Nel fare presente di voler conferire l'incarico di relatore sui provvedimenti in esame anche all'onorevole Berruto, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge costituzionale C. 904 Cattaneo recante « Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva ». Poiché la proposta di legge verte su materia identica a quella trattata dalle proposte in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Comunica altresì che oggi si procederà alla discussione generale, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), *relatore*, nel ringraziare la Presidenza per aver accolto la sua richiesta, ed averlo indicato come ulteriore relatore sui provvedimenti in esame, afferma di ritenere un onore poter accompagnare l'approvazione, auspicabilmente all'unanimità, della modifica costituzionale. Evidenziando che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea per il mese di aprile, e ricordando che la giornata del 6 aprile è la giornata internazionale per lo sport, auspica che l'approvazione del provvedimento da parte della Camera possa intervenire in tale data.

Nazario PAGANO, *presidente*, nell'evidenziare che la scelta della data di esame in Assemblea è rimessa alle decisioni della Conferenza dei Presidenti di gruppo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.
C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, da ultimo rinviato nella seduta del 23 febbraio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata adottata, come testo base per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge C. 665 Francesco Silvestri ed è stato fissato a lunedì 27 febbraio, alle ore 15, il termine per la presentazione di proposte emendative.

Avverte che sono state presentate 6 proposte emendative (*vedi allegato 2*). A tale proposito fa presente che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono inammissibili le proposte emendative relative « ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ».

La presidenza – ritenuto che l'oggetto della discussione riguarda esclusivamente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi – ritiene inammissibile l'articolo aggiuntivo 6.01 Schullian, in quanto reca modifiche alla composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e della Commissione parlamentare per la semplificazione.

Fa quindi presente che il Governo ha chiesto per le vie brevi un supplemento di tempo per istruire le proposte emendative presentate.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), chiede chiarimenti alla Presidenza circa i motivi che hanno indotto il Governo a chiedere un rinvio dell'esame delle proposte emendative.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara di non avere elementi ulteriori rispetto a quanto prospettato e rileva come la richiesta del Governo di un supplemento di tempo per istruire le proposte emendative presentate, non sia da ritenere irrituale. Rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Testo unificato DOC XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento del Doc. XXII, n. 19 Alfonso Colucci).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, da ultimo rinviato nella seduta del 23 febbraio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta è stato adottato, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo unificato Doc. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi, ed è stato fissato a lunedì 27 febbraio, alle ore 14, il termine per la presentazione di proposte emendative. Avverte che sono state presentate 4 proposte emendative (*vedi allegato 3*).

Prima di procedere all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate, comunica che è stato assegnato alla Commissione il DOC XXII, n. 19 Alfonso Colucci recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ». Poiché il Documento verte su materia identica a quella trattata dai Documenti in esame, ne dispone l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Nel fare presente che l'abbinamento successivo all'adozione del testo base non comporta automaticamente la revoca di tale scelta, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'abbinamento del DOC XXII, n. 19 Alfonso Colucci comporta che il testo unificato adottato come testo base sarà da intendersi come testo unificato anche del DOC XXII, n. 19, testé abbinato.

In qualità di relatore, esprime parere favorevole sulle proposte emendative De Corato 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti De Corato 1.1, 1.2 e 1.3 (*vedi allegato 4*).

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) fa presente che l'emendamento De Corato 1.4 elenca una serie di soggetti dai quali acquisire eventuali proposte operative, alcuni dei quali sono riconducibili al terzo settore che tuttavia non è comunque rappresentato nella sua totalità. Nel rilevare l'opportunità di riformulare il testo dell'emendamento inserendovi l'esplicito riferimento al terzo settore, chiede se relatore, Governo e presentatore dell'emendamento concordino sulla proposta da lui avanzata. Preannuncia in ogni caso il suo voto favorevole.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, nel condividere l'osservazione testè formulata dall'onorevole Giachetti, propone di riformulare l'emendamento De Corato 1.4 nei termini suggeriti e riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento De Corato 1.4.

Riccardo DE CORATO (FDI) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.4.

La Commissione approva l'emendamento De Corato 1.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative. Avverte che il testo unificato, come modificato dalle proposte emendative presentate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022. C. 795 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 795, recante « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022 »;

evidenziato che:

lo scambio di Note verbali prevede la proroga per ulteriori cinque anni, fino al 16 settembre 2026, della vigenza dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, firmato nel 2004, ratificato dalla legge n. 126 del 2006 ed entrato in vigore, per la durata di cinque anni, rinnovati per

altri cinque, a partire dal 16 settembre 2006;

da ultimo l'Accordo è stato prorogato, con riferimento al quinquennio 2016-2021, con legge 29 luglio 2019, n. 79;

rilevato che:

per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C.880 Morassut.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica dei rapimenti di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori;

b) verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti il rapimento di Emanuela Orlandi e quello di Mirella Gregori;

c) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione della vicenda;

d) verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il si-

stema giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: Emanuela Orlandi aggiungere le seguenti: e di Mirella Gregori.

1.3. Morassut, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) ricostruire e analizzare in maniera puntuale, circostanziata e dettagliata la dinamica della scomparsa di Emanuela Orlandi;

a-ter) ricostruire ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti la scomparsa di Emanuela Orlandi;

a-quater) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti, necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse all'evento, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate a ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione delle vicende;

1.1. Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il si-

stema giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità;

b-ter) individuare eventuali connivenze degli autori della scomparsa con la criminalità organizzata nazionale e internazionale;

b-quater) svolgere indagini e approfondimenti in merito a possibili nuovi elementi che possano integrare le risultanze delle indagini giudiziarie e processuali finora svolte su crimini che in qualche modo possano avere interferenze con la scomparsa di Emanuela Orlandi.

1.2. Zaratti.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento *con le seguenti:* assicurando comunque la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati.

2.1. Schullian.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I componenti sono nominati tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti la Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti possa sussistere una situazione di conflitto di interessi per aver ricoperto ruoli processuali in relazione ai fatti di cui all'articolo 1 della presente legge.

2.2. La Relatrice.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.

(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

1. L'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

2. L'articolo 52, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente: « La Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati ».

Art. 6-ter.

(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati ».

Art. 6-quater.

(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per la semplificazione)

1. All'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il primo periodo è sostituito dal seguente: « È istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel

rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per cia-

scun gruppo esistente alla Camera dei deputati ».

6.01. Schullian.

(Inammissibile)

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: mobilità e vivibilità aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive,

1.1. De Corato, Rampelli, Urzì.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: alla presenza di migranti aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo ai minori e alle donne, tenendo conto delle loro diverse etnie e realtà culturali e religiose,

1.2. De Corato, Rampelli, Urzì.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle

città italiane ed europee nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;.

1.3. De Corato, Rampelli, Urzì.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori e dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;.

1.4. De Corato, Rampelli, Urzì.

ALLEGATO 4

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: mobilità e vivibilità aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive,.

1.1. De Corato, Rampelli, Urzì.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: alla presenza di migranti aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo ai minori e alle donne, tenendo conto delle loro diverse etnie e realtà culturali e religiose,.

1.2. De Corato, Rampelli, Urzì.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città italiane ed europee nelle quali si è

raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;.

1.3. De Corato, Rampelli, Urzì.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti e delle organizzazioni del terzo settore, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;.

1.4. *(Nuova formulazione)* De Corato, Rampelli, Urzì.